



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 28/04/2020

FATTO

La ricorrente, in qualità di procuratrice speciale dei genitori, intestatari del buono n. 87 del valore di £ 5.000.000, si recava presso l'intermediario al fine di richiedere la liquidazione le somme portate dal titolo.

Riferisce che in data 11.01.2019 la resistente liquidava l'importo lordo di € 32.643,47 (netti € 28.881,79), quindi una somma "decisamente inferiore" a quella risultante dall'analisi dei rendimenti secondo le condizioni riportate a tergo del predetto buono, pari a € 72.026,53 lordi, e "sulle quali si fondava l'affidamento del sottoscrittore".

Chiede pertanto che l'intermediario "provveda a riconoscere a vantaggio (della ricorrente) il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo per il residuo importo lordo di € 39.838,06".

L'intermediario si è costituito precisando anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/1973, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte "con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale" e tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e "possono essere estese ad una o più delle precedenti serie".

Fa presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13/6/1986, e che lo stesso è stato emesso su titolo aggiornato con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.



Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo “un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”; in sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato; l’art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche “le somme complessivamente dovute”, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di avere corrisposto al sottoscrittore “esattamente” quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Sostiene che il ricorrente “sin dalla data del rilascio” dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro “si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”, essendo “irragionevole” ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione “di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta”.

Contesta l’orientamento dell’ABF quando afferma che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un “falso affidamento nel ricorrente”, a suo dire, infatti, tali pronunce non avrebbero considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche “le somme complessivamente dovute”, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, la ricorrente contesta l’interpretazione del D.M. offerta dall’intermediario; afferma infatti che il citato decreto, all’art. 5, si limita a richiedere l’applicazione sul retro del buono di un timbro recante la misura dei nuovi tassi, né si comprenderebbe la ragione per la quale “leggendo il decreto, si sarebbe dovuto pretendere l’indicazione dell’importo da corrispondere bimestralmente dal 21° al 30° anno”; infatti, avendo il D.M. del 1986 “presuntivamente” modificato anche la parte relativa agli anni dal 21° al 30° “prevedendo un nuovo tasso del 15%” tale tasso doveva essere specificato. Ritiene pertanto evidente che l’apposizione del timbro sia avvenuta in palese violazione di quanto previsto dal decreto.

Precisa che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti e che, pertanto, il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. deve essere risolto dando la prevalenza alle prime.

La ricorrente aggiunge che, diversamente da quanto sostenuto da controparte in sede di controdeduzioni, il buono è stato emesso sul modulo cartaceo della serie “O”, dapprima modificato nella serie P e successivamente nella serie Q; dunque, già al momento dell’emissione, il buono che veniva fatto sottoscrivere al risparmiatore presentava nella parte posteriore una tabella “già obsoleta al tempo in cui veniva fatta firmare”, che creava un legittimo affidamento sulla correttezza di quanto riportato sul buono.

Sul punto, richiama le pronunce dell’Arbitro che hanno condannato l’intermediario “al rimborso dei buoni della serie Q, secondo i tassi di riferimento del vecchio corso P in relazione agli interessi applicabili negli ultimi dieci anni (dal 21° al 30° anno)” ed insiste pertanto per l’accoglimento del ricorso.



DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero emesso dall'intermediario di cui la ricorrente allega copia. Preliminarmente, tuttavia, il Collegio deve verificare la legittimazione attiva, ancorché non contestata dall'intermediario, della ricorrente, giacché la stessa ha agito non quale intestataria del buono oggetto di ricorso, bensì in qualità di procuratrice dei genitori, cointestatari del titolo, in forza di procura speciale rilasciata con atto notarile in data 7.11.2018 e prodotta in atti.

Nel caso di specie, tra le facoltà previste in favore della ricorrente, con riferimento al buono *de quo*, vi è anche quella di "promuovere azioni" e di "rappresentare" i soggetti conferenti procura "in giudizio", nonché di nominare "avvocati e procuratori".

Sebbene la procura notarile sembri riferirsi esplicitamente alla possibilità di agire nonché di nominare e revocare avvocati e procuratori innanzi all'Autorità giurisdizionale, non di meno, considerato che il presente ricorso è stato in effetti sottoposto all'Arbitro per il tramite di un rappresentante volontario validamente nominato e che la stessa proposizione del ricorso all'Arbitro appare sussumibile fra gli atti 'strumentali' a quelli espressamente indicati – per altro con elencazione esemplificativa – nella procura cui pure la stessa procuratrice era facoltizzata con formulazione già ampia ("tutto quanto la nominata procuratrice riterrà utile e/o necessario per l'espletamento dell'incarico") anche in forza di quanto previsto dall'art. 1708, comma 1, c.c., ritiene il Collegio che il ricorso possa essere scrutinato.

Nel merito, la domanda concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso di un buono fruttifero della serie Q (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, in data 15/0/1988) rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P"; in particolare, seppure non specificato espressamente nel ricorso, in sede di repliche la cliente sembra imputare la differenza richiesta al mancato pagamento, con riferimento al periodo compreso dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

A tale proposito va rammentato che il D.M. 16/06/1984, prevedeva all'art. 5 che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi"* e che nel citato D.M. 13/06/1986 era espressamente stabilito che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.*

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi." (art. 5).

Passando alla disamina del BFP, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni, apponendo la stampigliatura delle Serie successive sul fronte del Buono ed apposite timbrature relative agli interessi sul retro dello stesso, ancorché, comunque, queste ultime si riferiscano al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Tale operato, secondo gli orientamenti dell'Arbitro, risulta legittimo a condizione che la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulti dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le



informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, ancorché rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione; né può ritenersi che la sovrapposizione delle timbrature abbia impedito al titolare del buono di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, quelle quindi relative alla stampigliatura della Serie più recente, almeno in riferimento al periodo dei primi venti anni espressamente considerati.

Pertanto, la liquidazione così operata dall'intermediario, sulla base delle condizioni stabilite per la serie "Q" ed in riferimento al primo ventennio, appare corretta.

Cionondimeno, deve però rimarcarsi, quanto a detto BFP, che le stampigliature sul retro, in ogni caso, nulla dicono circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale il buono cessa di essere fruttifero), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "O" e indicata a stampa sul retro del buono in questione, ragion per cui va comunque fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *"secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi"*; in questi termini, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *"in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli (così Cass. n. 13979/2007, cit.)*.

Pertanto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del suddetto buono, il rendimento indicato sul retro dello stesso, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "O" ed il cui importo dovrà essere calcolato dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS